

REGOLAMENTO (CEE) N. 1562/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1990

relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 5) originari dell'Indonesia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 915/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 5), elencati in allegato, originari dell'Indonesia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata all'Indonesia, in data 20 marzo 1990, una domanda di consultazioni;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni dei prodotti della categoria 5 debbono essere soggette, dal 20 marzo al 19 giugno 1990, con regolamento (CEE) n. 915/90 a dei limiti quantitativi provvisori;

considerando che, in seguito a queste consultazioni tenutesi dal 21 al 23 maggio 1990, è stato convenuto di sottoporre i prodotti tessili della categoria 5 a limiti quantitativi comunitari dal 20 marzo al 31 dicembre 1990 e per l'anno 1991;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 dell'articolo 11 del regolamento 4136/86, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI di detto regolamento;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Indonesia tra il 20 marzo e il 31 dicembre 1990 verso la Comunità devono essere dedotti dal limite quantitativo comunitario dal 20 marzo al 31 dicembre 1990;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'In-

donesia verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 915/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Indonesia della categoria riportata in allegato è soggetta a limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Indonesia verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 915/90 non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 915/90 dall'Indonesia verso la Comunità continuano ad essere subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

3. Tutti i prodotti dall'Indonesia verso la Comunità a decorrere dal 20 marzo 1990 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito nell'allegato del presente regolamento per il periodo dal 20 marzo al 31 dicembre 1990. Tuttavia detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 915/90.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 915/90 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 5.